

**COMUNE DI ACQUARO**

**(Provincia di Vibo Valentia)**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione e certificato di regolare esecuzione, afferenti i lavori di "Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led alimentata da fonte rinnovabile fotovoltaica". Codice CUP E39J18000480004. CIG ZA92784522.

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Acquaro (VV) l'Amministrazione Comunale di Acquaro rappresentata, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs.267/2000, dall'Ing. Maria Giovanna Conocchiella nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica-LLPP., P.IVA 00313680795, domiciliata per la carica in Piazza G. Marconi – 89832 Acquaro (VV), che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione" affida a: Petrolo Giuseppe, nato a Tropea il 12/03/1986, residente a Sant'Onofrio (VV) in Via R.Teti n.36, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Vibo Valentia al n. 712A, Partita IVA 03454420799, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "Il Professionista", l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza giornaliera, coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione e certificato di regolare esecuzione, afferenti i lavori relativi all'intervento di "Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione con tecnologia a led alimentata da fonte rinnovabile fotovoltaica". Codice CUP E39J18000480004. CIG ZA92784522 ,in forza dell'aggiudicazione con affidamento diretto, ai sensi dell'art 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo di € 16.018,64 oltre contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 640,75, per un totale di Euro 16.659,39 oltre I.V.A. 22% di Euro 3.665,07 per un totale complessivo di Euro 20.324,46, ed approvato con determina del Responsabile Area Tecnica-LLPP n. \_\_\_\_\_ del 17/09/2018.

**Art. 1**

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

a) Prestazioni progettuali e simili:

- Progettazione esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs.50/2016 e ed agli articoli 241 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più semplicemente quale <<regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale vigente in materia;

- Direzione Lavori, misura e contabilità dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 147 all'art. 150 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e del D. M. n.49 del 07/03/2018;

b) Prestazioni speciali:

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni e del D. M. n.49 del 07/03/2018

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante programmi informatici appositi (i file grafici dovranno essere compatibili con Autocad e forniti in adeguato formato, mentre i file di testo dovranno essere forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra tipologia standardizzata che indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i file componenti eventuali perizie di variante e, per ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovrà essere fornito il corrispondente file pronto per la stampa. I files potranno essere utilizzati dall'Amministrazione senza alcun onere e diritto nei confronti del progettista e non dovranno essere protetti.

## **Art. 2**

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione e resta obbligato alle osservanze delle norme del D.Lgs. 50/2016, del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, del D. M. n.49 del 07/03/2018 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni.

	In particolare, per quanto attiene l'attività di progettazione, è richiesta, senza che la descrizione seguente	
	escluda la necessità di provvedere alla elaborazione ed allo sviluppo di tutto quanto necessario ai fini	
	della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e	
	del D.P.R. 207/2010 ove applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 4, D. Lgs. 50/2016:	
	1) Quanto alla progettazione esecutiva per le parti edili, strutturali e impiantistiche, comprensiva delle	
	attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità	
	e sviluppo degli elaborati del progetto definitivo, è richiesta l'elaborazione dei seguenti documenti:	
	a) relazione generale;	
	b) relazioni specialistiche;	
	c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;	
	d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;	
	e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	
	f) piano di sicurezza e di coordinamento;	
	g) computo metrico-estimativo e quadro economico;	
	h) cronoprogramma;	
	i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;	
	l) capitolato speciale di appalto;	
	m) schema di contratto.	
	nello svolgimento delle attività progettuali l'incaricato dovrà coordinarsi costantemente con il	
	Responsabile Unico del Procedimento riferendo periodicamente (almeno settimanalmente)	
	sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni	
	progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che	
	venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.	
	Il progetto - che rimarrà in proprietà alla Stazione Appaltante - dovrà essere prodotto alla Stazione	
	Appaltante nei tempi indicati nel presente atto in almeno n. 3 esemplari cartacei + 1 riproducibile	
		3

	su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa (pdf + dwg	
	compatibile AutoCAD 2014 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0),	
	impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile unico del procedimento, ulteriori copie	
	cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se	
	richiesto per l'ottenimento di pareri, il reperimento ed erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità	
	istituzionale ancorché non specificata nel presente disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già	
	compreso nel corrispettivo oggetto di offerta;	
	l'Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima	
	diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e	
	della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro	
	necessario con i tecnici degli Enti interessati;	
	dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi	
	tecnici di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla Stazione	
	Appaltante, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di	
	verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare	
	eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Inoltre, nella redazione degli elaborati	
	progettuali devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari	
	specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione, contabilità e collaudo ed in	
	particolare quelle contenute nel D.M. 11 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni concernente	
	"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturale e delle	
	scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di	
	sostegno delle terre e delle opere di fondazione".	
	<b>Art. 3</b>	
	L'incarico prevede espressamente la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, la misura e	
	contabilità degli stessi nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. Il Direttore dei lavori dovrà	
		4

	<p>attenersi alle disposizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, per le parti</p>	
	<p>ancora in vigore, e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, nonché</p>	
	<p>al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e del D. M. n.49 del 07/03/2018 e</p>	
	<p>dovrà garantire la sua presenza nel cantiere nonché quella dei suoi incaricati durante tutto lo</p>	
	<p>svolgimento dei lavori.</p>	
	<p>Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni</p>	
	<p>svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del R.U.P..</p>	
	<p>Le parti sono obbligate a conferire ed a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o</p>	
	<p>emergenze che si verifichino nella conduzione dei lavori e che possano in qualche modo influire sulle</p>	
	<p>prestazioni definite dall'incarico o che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione</p>	
	<p>di competenza della parti stesse. In particolare, il Direttore dei lavori dovrà adempiere alle seguenti</p>	
	<p>prestazioni:</p>	
	<p>- inviare alla Stazione appaltante i verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori</p>	
	<p>entro 5 (cinque) giorni dalla loro sottoscrizione;</p>	
	<p>- sorvegliare l'andamento dei lavori per accertarsi che essi vengano compiuti nel tempo contrattuale</p>	
	<p>previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;</p>	
	<p>- effettuare visite in cantiere almeno 2 (due) volte la settimana o comunque quando la Stazione</p>	
	<p>appaltante richiederà sopralluoghi o incontri. Tutte le visite dovranno risultare nel giornale dei lavori da</p>	
	<p>teneri a cura della Direzione Lavori, depositato presso l'area del cantiere;</p>	
	<p>- predisporre eventuali varianti in corso d'opera nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 5</p>	
	<p>ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, nonché dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e</p>	
	<p>s.m.i. e del D. M. n.49 del 07/03/2018;</p>	
	<p>- assicurarsi della buona qualità dei materiali forniti (esami a vista, prove, etc.), della regolare esecuzione</p>	
	<p>delle opere in conformità alle previsioni contrattuali e di progetto, alle tecniche dell'arte ed alle leggi della</p>	
		5

	statica o, più in generale, alla scienza delle costruzioni, inviando all'Impresa, se questa non operasse in	
	maniera soddisfacente, opportuni "ordini di servizio" per iscritto;	
	- redigere la corretta contabilizzazione delle opere eseguite e provvedere con tempestività ad emettere	
	gli stati di avanzamento nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto in merito ai	
	pagamenti in acconto e a proporre i certificati di pagamento delle rate di acconto e predisporre lo stato	
	finale dei lavori.	
	Il Professionista si impegna a:	
	- compilare il certificato di pagamento e trasmetterlo entro 5 (cinque) giorni dall'emissione del S.A.L. al	
	R.U.P. per la liquidazione;	
	- accertarsi che non vi siano subappalti non autorizzati e segnalare alla Stazione Appaltante eventuali	
	irregolarità;	
	- accertarsi della trasmissione, da parte dell'appaltatore, alla Stazione Appaltante, degli eventuali	
	elementi necessari alla richiesta del D.U.R.C. prima dell'emissione di ogni certificato di pagamento;	
	- accertare che l'appaltatore presenti, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo secondo	
	quanto previsto dall'art. 43 comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;	
	- tenere il Registro di Contabilità in conformità a quanto specificato negli artt. 188 e 211 del D.P.R. 5	
	ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni;	
	- tutelare la Stazione Appaltante al fine di prevenire eventuali corresponsabilità derivanti dal mancato	
	rispetto delle norme di sicurezza (effetti lesivi su persone, danni a terzi, ritardi nell'ultimazione delle	
	opere);	
	- compilare con esattezza il Giornale dei Lavori (art. 182 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive	
	modificazioni );	
	- provvedere all'accertamento ed alla registrazione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 180	
	del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per come modificato dal D. M. n.49 del 07/03/2018 ;	
		6

	- comunicare alla Stazione Appaltante le eventuali riserve iscritte dall'appaltatore nei documenti contabili	
	e le contestazioni insorte circa aspetti tecnico che possono influire sull'esecuzione dei lavori ai sensi e	
	secondo quanto disposto dall'art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per come modificato dal D. M.	
	n.49 del 07/03/2018;	
	- redigere e quindi trasmettere, con lettera accompagnatoria, entro il termine di cui al Capitolato Speciale	
	d'Appalto dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, la "contabilità finale" completa di tutti i	
	documenti previsti dall'art. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per come modificato dal D. M. n.49 del	
	07/03/2018;	
	- trasmettere, con lettera accompagnatoria, alla Stazione appaltante, entro cinque giorni dalla data di	
	ultimazione dei lavori, il "certificato di ultimazione dei lavori", indicando se la Stazione appaltante deve	
	predisporre od omettere "l'avviso ai creditori" e se si debbano richiedere le dichiarazioni liberatorie agli	
	Enti previdenziali assicurativi;	
	Tutti i documenti che il Direttore dei lavori deve trasmettere e comunicare alla Stazione Appaltante	
	devono essere accompagnati da una nota scritta, da protocollare presso la Stazione appaltante	
	ricevente, con l'indicazione di quanto trasmesso o comunicato. Con la consegna della contabilità finale il	
	Direttore dei lavori deve farsi carico di consegnare alla Stazione Appaltante tutte le dichiarazioni di	
	conformità previste per i lavori eseguiti, necessarie per gli adempimenti di leggi e regolamenti vigenti.	
	L'incarico si considera concluso con la consegna alla Stazione appaltante degli atti di contabilità finale,	
	assistenza al collaudo, liquidazione all'impresa e con l'approvazione degli atti di collaudo finale, il rilascio	
	da parte degli Enti competenti delle certificazioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.	
	Il Direttore dei lavori dovrà inoltre provvedere all'assistenza alla redazione delle certificazioni di	
	esecuzione da rilasciare alle imprese esecutrice dei lavori di che trattasi.	
	<b>Art. 4</b>	
	La misura e contabilità dei lavori, prestazione in capo al Direttore dei lavori, dovrà essere condotta nel	
	rispetto delle prescrizioni di legge in materia di Contabilità dei LL.PP. e del D.Lgs.50/2016.	
		7

	L'incarico comprende la predisposizione degli atti contabili e degli elaborati grafici relativi alla misura ed	
	alla contabilità delle opere che saranno realizzate, nonché la relativa assistenza giornaliera per la sola	
	contabilità fermo restando in capo a questi la piena responsabilità per l'attività di misura.	
	In particolare, al soggetto incaricato del presente affidamento spetta: a) tenere la contabilità dei lavori,	
	redigendo tutti gli atti e gli elaborati richiesti dalle leggi vigenti, ed in particolare i documenti	
	amministrativi e contabili nonché gli elaborati grafici e la relativa stampa su supporto cartaceo e su CD	
	ROM con files in formato *.dwg, *.doc e *.PDF, previsti dall'art. 181 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per	
	come modificato dal D. M. n.49 del 07/03/2018;	
	b) restituire a lavori ultimati alla Stazione appaltante, oltre ai documenti di cui al precedente punto a) su	
	supporto cartaceo, CD ROM con files in formato *.dwg e *.PDF, configurati in diversi layer, contenenti la	
	fedele riproduzione grafica dell'opera come realmente eseguita (riportando pertanto le eventuali varianti	
	e/o aggiustamenti disposti in corso d'opera), nonché un adeguato numero e significativo numero di	
	fotografie digitali raffiguranti le varie fasi realizzative, alcune di tali elaborazioni possono coincidere con	
	quanto già richiesto all'Impresa esecutrice nel Capitolato Speciale d'Appalto;	
	c) disporre e sovrintendere, prima dell'inizio dei lavori, la redazione dei verbali dello stato di fatto delle	
	aree oggetto di occupazione temporanea, se ve ne sono;	
	d) certificare e comunicare alla Stazione Appaltante il termine dell'occupazione temporanea sulle aree	
	interessate, se ve ne sono, in relazione all'avanzamento dei lavori ed altresì certificare i danni subiti dai	
	proprietari dei terreni oggetto di occupazione temporanea;	
	e) provvedere alla pesatura dei materiali da inserire in contabilità su pese pubbliche redigendo appositi	
	verbali se l'inserimento in contabilità dei materiali deve avvenire a peso;	
	f) provvedere alla registrazione, su appositi formulari, dei materiali da conferire in discarica e/o in luogo	
	autorizzato;	
	g) redigere i nuovi prezzi e le relative analisi nonché i verbali di concordamento;	
		8

h) verificare le questioni insorte tra l'appaltatore e suoi subappaltatori per i mancati pagamenti effettuati dal primo ai secondi e riguardanti la corretta esecuzione dei lavori da parte dei subappaltatori.

#### **Art. 5**

L'incarico per la stesura del piano di sicurezza e di coordinamento in fase esecutiva, da svolgere ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successivi aggiornamenti, deve prevedere, tra l'altro, la trasmissione mensile al R.U.P. della seguente documentazione:

- relazione illustrativa sull'adozione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere con la segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate, delle prescrizioni impartite e dei Provvedimenti adottati;

- verbali delle visite ed ispezioni in cantiere da parte dello stesso Coordinatore della sicurezza in corso d'opera nonché copie dei verbali di visite ed ispezioni di ogni altro Ente e /o Organo di vigilanza. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 6/2003, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, insieme alla Direzione dei lavori, dovrà "esercitare i numerosi controlli che la legge gli assegna in ordine alla corretta esecuzione, quantitativa e qualitativa, dei lavori, al rispetto dei tempi preventivati, all'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato, alla regolarità della documentazione che testimonia il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere".

Il Coordinatore per la sicurezza dovrà inoltre verificare lo stato d'uso ed efficienza dei mezzi e dispositivi per l'applicazione della vigente normativa antinfortunistica, ivi compresi i presidi sanitari e di pronto soccorso, nonché l'applicazione della vigente normativa antimafia.

Il Coordinatore per la sicurezza dovrà agire in accordo con il Responsabile per la Sicurezza nominato dall'Impresa appaltatrice dei lavori e verificare ed assicurare la presenza in cantiere, a disposizione degli Organi preposti alla vigilanza sull'applicazione del D.L.gs. n. 81/2008 e successivi aggiornamenti, di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.

#### **Art. 6**

	Fermo restando quanto previsto nel presente schema di disciplinare di incarico e dalle disposizioni in	
	esso richiamate, il professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti	
	ed anche di quelle che saranno eventualmente successivamente emanate e la cui applicazione sia	
	obbligatoria o anche solo opportuna al fine di migliorare gli standard qualitativi ed il livello di sicurezza e	
	tutela della salute dei lavoratori. Il professionista per parte delle prestazioni che non richiedano	
	obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale ovvero la propria preparazione tecnica	
	professionale e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti la discrezionalità	
	tecnica specialistica, può avvalersi di propri collaboratori o delegati; in ogni caso l'attività dei suddetti	
	collaboratori o delegati avviene sotto la stretta e personale responsabilità del professionista, il quale ne	
	risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di	
	eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate	
	mediante intese dirette ed esclusive tra il Professionista e l'interessato, le cui competenze saranno a	
	totale carico e spese del medesimo. Il R.U.P. può, in ogni momento, chiedere al Professionista,	
	l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza	
	l'obbligo di motivazione.	
	Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per	
	la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.	
	<b>Art. 7</b>	
	I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del Prezzario Unico Regionale	
	per Lavori Pubblici nella Regione Calabria vigente alla data di presentazione del progetto esecutivo.	
	Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo,	
	resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite	
	analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del	
	progetto.	
	Nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezzario unico regionale per le opere pubbliche, prima	
		10

della indizione di un'eventuale gara, su parere motivato del responsabile Unico del Procedimento, il

Professionista è obbligato ad aggiornare i prezzi, senza rivalsa di alcun compenso.

#### **Art. 8**

Per la compilazione di perizie di variante in corso d'opera limitate alla sola redazione di un nuovo

computo metrico estimativo per l'assestamento delle parti contabili, spetta al Professionista il pagamento

delle aliquote per come previste al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

L'Amministrazione non riconosce alcun compenso per la redazione delle suddette perizie se causate da

carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati

dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni. In tal caso è l'appaltatore che

risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti.

#### **Art. 9**

I compensi relativi all'attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e di

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati determinati sulla base del Decreto

Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 recante **"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi**

**commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo**

**24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"**:

a) Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, € 3.209,20;

b) D.L. Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità ecc., Euro 12.809,44

oltre contributo 4% Cassa Previdenziale (C.N.P.A.I.A.) pari ad Euro 640,75, per un totale di Euro

13.450,19 oltre I.V.A. 22% di Euro 3.665,07 per un totale complessivo di Euro 20.324,46;

#### **Art. 10**

L'incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico, entro i termini

perentori di seguito indicati:

il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati completi in

ogni parte dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

	dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizzi l'avvio della relativa	
	fase progettuale.	
	Quanto all'incarico di direzione lavori e all'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase	
	esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà	
	concluso con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, fermo restando ogni obbligo	
	previsto in relazione alle attività necessarie per l'ottenimento del C.P.I., dell'agibilità e di tutte le altre	
	autorizzazioni e nulla – osta previsti in relazione alle destinazioni d'uso previste per gli immobili.	
	Il recesso dell'incarico da parte del Professionista, senza gravi e giustificati motivi comporta la perdita del	
	diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa	
	dell'Amministrazione per i danni provocati. Ove il recesso dell'incarico fosse dovuto a gravi e giustificati	
	motivi, sarà corrisposto al Professionista un rimborso di spese ed onorario, da valutare in relazione alle	
	prestazioni effettivamente svolte.	
	<b>Art. 11</b>	
	L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto di	
	che trattasi qualora il professionista non svolga con diligenza le funzioni e mansioni previste dalla	
	vigente normativa in materia.	
	Qualora l'Amministrazione eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma precedente al Professionista	
	spetta, in quanto compatibile, il compenso previsto dall'art. 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e	
	successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.	
	Il contratto verrà altresì risolto, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e	
	successive modificazioni nell'ipotesi in cui il Professionista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento	
	nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.	
	<b>Art. 12</b>	
	Sono a carico del Professionista le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio, per il tempo passato fuori	
	ufficio dalla stesso e dal suo personale di aiuto, e per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla	
		12

presente convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate.

Tutte le altre spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico, comprese le spese occorrenti per

apposizione di termini, capisaldi e simili, carte catastali, topografiche, rilievo piano altimetrico di dettaglio

dell'area di intervento e quant'altro non specificato restano a completo carico del Professionista. Il

Professionista è tenuto nei propri compiti a seguire l'iter burocratico presso i vari Enti per l'ottenimento di

nulla osta ed autorizzazioni senza che ciò possa comportare maggiori oneri e/o compensi a suo

vantaggio, diversi da quelli già previsti nel presente disciplinare.

#### **Art. 13**

Oltre all'onorario comprensivo di spese di cui all'art. 9 null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo

per l'incarico di cui alla presente convenzione a meno delle prestazioni, se espletate, non

espressamente previste ai superiori articoli. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento

dell'incarico sono a carico del Professionista.

#### **Art. 14**

I documenti contabili nonché eventuali verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, ordini di servizio,

stati di avanzamento, etc. dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento entro e

non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro emissione, pena una penale per ogni giorno di ritardo

corrispondente allo 0,3 per mille del corrispettivo professionale.

La contabilità finale ed i relativi documenti, necessari all'esecuzione del certificato di collaudo, dovranno

essere redatti, salvo diverse disposizioni, entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Per

ogni giorno di ritardo rispetto al termine sarà applicata una penale corrispondente allo 0,5 per mille del

corrispettivo professionale.

Gli importi di cui al comma precedente saranno detratti in sede di liquidazione delle competenze per

direzione, misura e contabilità dei lavori, senza alcuna formalità, fatti salvi i diritti di risarcimento per i

danni cagionati dal mancato rispetto della programmazione delle opere pubbliche o del mancato rispetto

del contratto d'appalto.

**Art. 15**

Le somme per onorario e spese dovute per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, misura e contabilità dei lavori di cui alla presente convenzione verranno corrisposte al Professionista rispettivamente: - il pagamento del primo acconto corrispondente all'attività di progettazione esecutiva e prestazioni tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del progetto esecutivo dei lavori oggettivati e a seguito di trasferimento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti;

- per le altre attività proporzionalmente all'andamento dei lavori, contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori all'appaltatore, nella misura del 90% del progresso dell'importo dei lavori eseguiti, risultanti dai successivi S.A.L. o da altri documenti contabili. Il restante 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo e comunque non oltre un anno dopo l'ultimazione dei lavori a condizione che non esistano atti impeditivi ai sensi delle vigenti normative in materia e comunque a seguito di trasferimento delle somme da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Il Professionista non ha diritto ad alcun indennizzo in caso di ritardo sui pagamenti se gli stessi sono dovuti alla mancata erogazione dei fondi da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

**Art. 16**

L'Amministrazione avrà facoltà di fornire al professionista, disegni, rilievi ed altri elaborati di competenza del professionista stesso che facilitano il suo compito per l'esecuzione degli interventi. Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, sull'onorario relativo alle aliquote delle relative prestazioni sarà effettuata la riduzione del 15%.

**Art. 17**

La stazione appaltante richiede al progettista, ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.50/2016, come forma di copertura assicurativa, una polizza che copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

	Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve	
	sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli	
	oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.	
	Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima	
	del costo iniziale di progettazione sostenuti dalla stazione appaltante qualora, per motivate ragioni, affidi	
	con le procedure di cui alla Legge ed al regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché	
	al progettista originariamente incaricato.	
	Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una	
	compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio	
	dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale	
	con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine	
	alla data di emissione del certificato del collaudo provvisorio. La mancata presentazione della	
	dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione del soggetto affidatario.	
	<b>Art. 18</b>	
	Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13	
	agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Professionista si impegna a dare immediata	
	comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia	
	di Vibo Valentia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il contratto in questione sarà	
	risolto, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nel caso in cui	
	l'Amministrazione accerti l'inadempimento del Professionista agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui	
	al citato articolo.	
	In ossequio al Protocollo di Legalità sottoscritto tra l'Amministrazione e la Prefettura, il Professionista:	
	1. dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto	
	nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, e che qui si intendono integralmente riportate e	
		15

	di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;	
	2. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita	
	richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti del	
	Professionista, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;	
	3. si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente	
	punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;	
	4. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed	
	automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente	
	alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'art.32 comma 10	
	del D.L.90/2014 convertito con modifiche dalla Legge n.114/2014. Nel caso di risoluzione del	
	contratto sarà applicata a carico del Professionista oggetto dell'interdittiva successiva, una penale	
	nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero qualora lo stesso non sia determinato o	
	determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali	
	saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione del relativo	
	importo delle somme dovute al Professionista in relazione alla prima erogazione utile;	
	5. dichiara di conoscere ed accettare tutte le clausole contrattuali non riportate e contenute nel	
	Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2017, da ritenere allegato alla presente quale parte	
	integrante e sostanziale.	
	<b>Art. 19</b>	
	E' esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente	
	incarico dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del	
	Responsabile del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta.	
	Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia.	
	Sono a carico esclusivo del Professionista tutte le spese del presente atto, quelle di registrazione e le	
	conseguenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico	
		16

dell'Amministrazione le somme dovute al Professionista ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, l' I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

**Art. 20**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

a) l'Ing. Maria Giovanna Conocchiella, nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso l'ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Acquaro (VV), Piazza G.Marconi .

b) il Professionista presso il proprio domicilio in Sant'Onofrio Via R.Teti,36.

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo fax.

Il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.

**Art. 21**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D.Lgs.50/2016 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti, al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e successive modifiche ed integrazioni. La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista ed è soggetta a registrazione presso il competente Ufficio Registro in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Acquaro li, \_\_\_\_\_

Il Professionista per l'Amministrazione

\_\_\_\_\_ (Ing. Maria Giovanna Conocchiella)